

tori, che sono in Lombardia, del prestito austriaco, così detto nazionale del 1854, e sul quale mi permetterò di fermare l'attenzione del Ministero per quei provvedimenti che forse sarebbero del caso.

Giusta l'articolo 5 del trattato di pace tra la Sardegna, la Francia e l'Austria, il Governo del Re assume una porzione del prestito austriaco del 1854, che venne fissata in 40 milioni di fiorini.

Ma questa parte del prestito la Sardegna non la prese a proprio carico, ma venne pagata in contanti all'Austria dalla Francia, e a questa poi rimborsata dal nostro Governo.

Per conseguenza tutto il prestito, così detto nazionale, del 1854, rimane a carico dell'Austria, compresa anche la parte che venne particolarmente imposta alla Lombardia.

Quindi avviene che i comuni della Lombardia e gli altri corpi morali, quali sono i luoghi pii, fondazioni, istituti pii, chiese, ecc., che hanno dovuto per forza concorrere al prestito, il quale impropriamente veniva chiamato *volontario*, si trovano ora posti in una posizione imbarazzante; non sono più creditori verso il loro proprio Stato, ma bensì dell'Austria, la quale, fortunatamente del resto, non ha più nulla da fare con loro, e a cui per conseguenza non possono certamente rivolgersi.

Io sono ben lontano dal muovere opposizione qualsiasi al Governo per la disposizione del trattato, perchè so benissimo che si è fatto quanto era in suo potere per avere le migliori condizioni possibili; ma non posso non cogliere l'occasione in cui il trattato ci è sottoposto, per richiamare l'attenzione del Governo sull'emergenza ora accennata.

Non parlo dei privati detentori di cartelle di quel prestito; i loro titoli sono *al portatore* e possono a piacimento disfarsene; parlo dei corpi morali tutelati, i cui titoli sono intestati nominalmente e inalienabili. Molte di queste amministrazioni mancano ancora del titolo definitivo del prestito, e non hanno che semplici ricevute emesse dagli uffici finanziari esistenti in Lombardia. Io prego quindi il Ministero a voler fare tutte le pratiche opportune onde i diritti di tutti i lombardi creditori verso l'Austria per effetto del prestito del 1854, e principalmente dei corpi morali, siano regolarizzati e debitamente assicurati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il rilievo fatto dall'egregio preopinante giunse al Ministero già prima d'oggi e fu l'oggetto di seria considerazione, perchè è realmente notevole il numero degli istituti e degli enti morali i quali hanno attività impiegate in questo prestito. Esaminata la cosa, ed anche dietro consiglio preso dalle amministrazioni lombarde, parve al Ministero che il miglior partito era quello di consigliare a queste corporazioni di mettersi in grado di poter alienare questi loro titoli, onde convertire poi i loro capitali in impieghi sopra il debito pubblico dello Stato; e si avviano già le pratiche in questo senso, come quello che era forse il migliore di tutti, onde ridurre appunto le attività così spettanti a questi corpi in quella condizione di coloro che hanno titoli al portatore e che, come opportunamente accennava l'onorevole preopinante, sono titoli di cui rimane libera la disponibilità; ma, siccome i titoli sono intestati ad enti che non hanno la libera disponibilità, è parso che il miglior modo e il più facile era quello di alienarli, tanto più che in questo modo non venivano a formar oggetto di trattative internazionali, in cui il riuscire è più lungo e non così facile come nel disimpegno per via di mezzi che dipendono solo dalla volontà degli enti medesimi e dalle autorità da cui gli enti stessi gerarchicamente dipendono, circa il comprare od alienare cose di loro spettanza.

Le pratiche quindi sono avviate in questo senso, cioè per l'alienazione dei titoli e la conversione dei capitali in titoli del debito pubblico dello Stato.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la chiusura della discussione generale, se nessuno domanda la parola.

(La Camera delibera la chiusura.)

Darò lettura dell'articolo unico:

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al trattato concluso tra la Sardegna e la Francia, ed a quello concluso tra la Sardegna, l'Austria e la Francia, sottoscritti ambidue a Zurigo addì 10 del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento cinquantanove, le ratificazioni dei quali vennero colà scambiate il 24 dello stesso mese. »

(La Camera approva.)

Ora si passerà allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Presenti	235
Votanti	231
Maggioranza	118
Voti favorevoli	215
Contrari	16

Si astennero i deputati Giustiniani, Sartorelli, Panattoni, Tecchio.

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO DI RORÀ SUL TRATTATO CONCHIUSO TRA LA SARDEGNA E LA FRANCIA PER LA RIUNIONE DELLA SAVOIA E DELLA CONTEA DI NIZZA ALLA FRANCIA, E INCIDENTE PER LA DOMANDA DI CARTE TOPOGRAFICHE.

PRESIDENTE. Do ora la parola al deputato Rorà per presentare una relazione.

DI RORÀ, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare la legge sul trattato concluso tra la Sardegna e la Francia per la riunione della Savoia e della contea di Nizza alla Francia, in data 24 marzo scorso. (V. vol. *Documenti*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogo ora la Camera quando intenda di aprire la discussione sopra questo progetto di legge.

Nessuno ignora essere necessario che il medesimo sia presto discusso, poichè, come è noto, molti interessi si trovano compromessi dal presentestato di cose, e giungono continuamente, soprattutto dalla Savoia, molte domande alla Presidenza per sapere quando si farà questa discussione.

Io spero che la relazione testè presentata potrà essere distribuita non più tardi di domani, e quindi proporrei che la discussione avesse luogo giovedì, o venerdì.

Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Il progetto di legge, sul quale venne ora presentata la relazione, reca con sè sostanzialmente una variazione di territorio, ed un'alterazione nei confini che finora esistettero fra la Francia ed il Piemonte.

Affinchè la Camera possa a tal uopo recar un giudizio con perfetta cognizione di causa, è sia in istato di vedere se il Ministero ha mantenuto quella clausola inscritta nel trattato, in forza della quale il Governo del Re deve serbare un confine